



DISCIPLINA SPORTIVA  
ASSOCIATA RICONOSCIUTA  
DAL CONI

## FEDERAZIONE ITALIANA PALLAPUGNO (F.I.P.A.P.)

Giudice Sportivo dispositivo n. 25013

Torino, 3 giugno 2025

Spett. Federazione FIPAP  
c.a. Segr. Gen. Gian Pietro Pepino

Spett.le Procuratore Federale

### Il Giudice Sportivo

- Visto il rapporto arbitrale relativo all'incontro svoltosi il 30.05.2025 a Monastero Bormida tra ADS VALLE BORMIDA e GS BUBBIO (serie B);
- Rilevato in fatto che il giocatore CAVALLOTTO Fulvio (Valle Bormida) è stato ammonito perché, in seguito a un fallo fischiato, ha vivacemente protestato contro la decisione arbitrale, gridando e proferendo parole irrispettose nei confronti del direttore di gara, delle quali peraltro si scusava a fine partita;
- Considerato in diritto che la condotta del giocatore CAVALLOTTO Fulvio (Valle Bormida) è sanzionata dall'art. 14.3.III lett. b del Reg. Fed. di Giustizia;

infligge al giocatore CAVALLOTTO Fulvio (Valle Bormida) la sanzione pecuniaria di Euro 50.

Il Giudice Sportivo  
avv. Pierluigi Monetto